

REGOLAMENTO (CEE) N. 1838/88 DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 1988

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i vini di qualità, prodotti nella regione determinata di Malaga (1988/1989)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 30 e 75,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a norma degli articoli 30 e 75 dell'atto di adesione, sono progressivamente aboliti i dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, dei vini di qualità prodotti nella regione determinata di Malaga dei codici NC ex 2204 21 49 e ex 2204 21 59, provenienti dalla Spagna, nel quadro del contingente tariffario comunitario di 15 000 hl in recipienti di capacità uguale o inferiore a due litri; che questi dazi sono ridotti il 1° gennaio 1988 al 62,5 % ed il 1° gennaio 1989 al 50 % dei dazi di base; che in deroga all'articolo 30 dell'atto di adesione, il regolamento (CEE) n° 443/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, sui dazi di base da adottare nella Comunità a dieci ai fini del calcolo delle riduzioni successive previste nell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo ⁽¹⁾ prevede che i dazi di base siano quelli effettivamente applicati il 1° gennaio 1986; che è dunque opportuno, per determinare i dazi applicabili all'importazione di questi vini, aprire, per il periodo dal 1° luglio 1988 al 30 giugno 1989, un contingente tariffario comunitario di 15 000 ettolitri per i suddetti vini di Malaga, ai dazi indicati nella tabella dell'articolo 1;

considerando che il regolamento (CEE) n° 3792/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli fra la Spagna ed il Portogallo ⁽²⁾, prevede un regime particolare all'importazione nel Portogallo dei prodotti in questione provenienti dalla Spagna; che di conseguenza, il contingente tariffario comunitario è soltanto applicabile nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione

senza interruzione delle aliquote previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente stesso; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, basato sulla ripartizione tra gli Stati membri, è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detto contingente, tenuto conto dei principi sopra enunciati; che, per rispecchiare il più possibile l'effettiva evoluzione del mercato dei prodotti in questione, tale ripartizione deve essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno dei singoli Stati membri calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni di detti prodotti dalla Spagna durante un periodo di riferimento rappresentativo e in base alle prospettive economiche per il periodo contingente considerato;

considerando che le statistiche disponibili nella Comunità non forniscono informazioni in merito alla situazione dei vini di Malaga sui mercati; che, tuttavia, si può considerare che i dati statistici spagnoli relativi agli ultimi anni, in materia di esportazione dei suddetti prodotti nella Comunità, riflettano approssimativamente la situazione delle importazioni comunitarie; che, su questa base, negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici, le importazioni degli Stati membri sono state le seguenti:

(in ettolitri)

Stati membri	1984	1985	1986
Benelux	270	320	73
Danimarca	—	—	8,2
Germania	470	360	334,1
Grecia	—	—	—
Francia	140	210	356
Irlanda	—	—	—
Italia	160	130	140
Regno Unito	310	70	1 300

considerando che negli ultimi tre anni i prodotti in questione sono stati importati regolarmente solo da alcuni Stati membri, mentre gli altri Stati membri non hanno effettuato nessuna o soltanto poche importazioni di tali prodotti; che in questa situazione è opportuno in una prima fase, da un lato, prevedere l'attribuzione di quote iniziali agli Stati membri importatori reali, e, dall'altro, garantire agli altri Stati membri l'accesso al beneficio dei contingenti tariffari qualora essi effettuino delle importazioni; che questo sistema di ripartizione permette anche di assicurare l'uniformità di applicazione della nomenclatura combinata;

⁽¹⁾ GU n. L 50 del 28. 2. 1986, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.